



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 18 marzo 2022

Delibera n. 2

Oggetto: I aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. Presa d'atto di rettifica di errata corrige al testo dell'art. 16, commi 3 e 5 e relativo Allegato B delle Norme di Attuazione, adottate con delibera n. 3 del 21.12.2021.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale è individuato il distretto idrografico delle Alpi Orientali;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) e, in particolare, l'art. 14, comma 3 il quale prevede che “*Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni*”;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” e, in particolare, l'art. 7 relativo al “*Piano di gestione del rischio di alluvioni*”, che al comma 3 prevede che “*Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: a) le Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, Piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico; b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento*”

nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile. Detti Piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 21 dicembre 2021 (G.U. n. 29 di data 4 febbraio 2022) con cui è stato adottato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali composto da:

- a. Relazione generale
- b. Allegato I: Elementi tecnici di riferimento nell'impostazione del Piano;
- c. Allegato II: Schema delle schede interventi (reporting);
- d. Allegato III: Tabellone interventi;
- e. Allegato IV: Mappe di allagabilità, pericolosità e rischio;
- f. Allegato V: Norme Tecniche di Attuazione;

CONSIDERATO che nell'articolo 16 e nell'allegato B delle norme tecniche di attuazione è stato effettuato per mero errore materiale, un richiamo ai Piani stralcio per la sicurezza idraulica e una trascrizione delle relative disposizioni che, tuttavia, risultano incompatibili con quanto espresso negli elaborati di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e in successive discipline di settore;

RILEVATA pertanto la necessità di correggere l'errore materiale e per l'effetto:

- sostituire i commi 3 e 5 dell'articolo 16, esplicitando la cessazione di efficacia dei Piani stralcio per la sicurezza idraulica presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali;
- rettificare, di conseguenza, l'allegato B alle norme tecniche di attuazione, mantenendo in esso solo le disposizioni coordinate a scala distrettuale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 23 febbraio 2021 sulla correzione dell'errore materiale presente all'articolo 16 delle norme tecniche di attuazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni e di quanto conseguentemente riportato nell'Allegato B, richiamato dal medesimo articolo;

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. Di prendere atto della correzione dell'errore materiale presente nell'allegato V "Norme Tecniche di Attuazione" del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali che sostituisce i commi 3 e 5 dell'articolo 16 delle norme tecniche di attuazione e rettifica l'allegato B alle norme medesime.
2. Di dare atto che il testo corretto dell'articolo 16 e dell'allegato B risulta, pertanto, essere il seguente:

ARTICOLO 16 – EFFICACIA DEL PIANO E COORDINAMENTO CON LA PREGRESSA PIANIFICAZIONE DI BACINO

1. *Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso dell'adozione della delibera in Gazzetta Ufficiale.*
2. *Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano decadono le misure di salvaguardia assunte con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).*
3. *Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano cessano di avere efficacia i Piani stralcio per la sicurezza idraulica e, per la parte idraulica, i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali.*
4. *I Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali continuano a esprimere le conoscenze, le disposizioni e le mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi.*
5. *L'allegato B delle presenti norme disciplina l'utilizzo dei serbatoi idroelettrici ai fini della laminazione delle piene delle aste fluviali del Brenta, Piave, Meduna e definisce principi generali per l'attuazione degli interventi di manutenzione idraulica.*
6. *Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano riservate le competenze attribuite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione che vengono esercitate secondo quanto disposto dalla rispettiva pianificazione di settore.*

ALLEGATO B

Utilizzo dei serbatoi idroelettrici ai fini della laminazione delle piene

1. *Allo scopo di perseguire gli obiettivi di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene delle aste fluviali del Brenta, Piave, Meduna, è fondamentale principio di precauzione mantenere, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre, i livelli idrometrici dei serbatoi elencati in tabella entro le relative quote di salvaguardia, salvo il verificarsi, durante detto periodo, di eventi di piena.*

Bacino	Serbatoio	Quota di salvaguardia (m s.l.m.)
Brenta	Corlo	252
Piave	Pieve di Cadore	667
	Santa Croce (Bastia)	381
Livenza	Ca' Zul	560
	Ca' Selva	460
	Ponte Racli	da stabilire volta per volta in funzione delle verifiche di stabilità del dissesto in località Faidona

2. *Le eventuali operazioni di svaso controllato dei serbatoi del Corlo, Pieve di Cadore e Santa Croce (Bastia), hanno inizio a partire dal 1° settembre salvo la possibilità da parte della Regione Veneto di posticipare di non più di dieci giorni tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo; le operazioni di svaso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie previste dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, sentite le competenti autorità idrauliche. La Regione del Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, può individuare ulteriori misure di contenimento dei livelli idrometrici del serbatoio di S. Croce (Bastia) nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 agosto, finalizzate alla salvaguardia idraulica delle aree rivierasche del torrente Rai e in particolare dell'area denominata Piana delle Paludi.*
3. *Le eventuali operazioni di svaso controllato dei serbatoi di Ca' Zul, Ca' Selva e Ponte Racli, hanno inizio a partire dal 1° settembre salvo la possibilità da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali di posticipare di non più*

di dieci giorni tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo; le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie previste dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, sentite le competenti autorità idrauliche.

4. La Regione Veneto e l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali possono, secondo le rispettive competenze, procedere motivatamente alla modifica dei parametri temporali e di quota idrometrica, in relazione alla mutata distribuzione temporale dei regimi di piena, alla mutata pericolosità idraulica delle tratte fluviali sottese dai serbatoi oppure alla mutata officiosità delle opere di scarico.
5. I soggetti gestori forniscono alla Regione del Veneto e all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, secondo le rispettive competenze, tutti i dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali dei commi precedenti.

Principi generali di manutenzione idraulica

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10 delle norme tecniche di attuazione del Piano, gli interventi di manutenzione idraulica che determinano asportazione di materiale litoide devono garantire:
 - l'assetto morfodinamico del corso d'acqua, la funzionalità ecosistemica e la conservazione della biodiversità, tenuto conto degli obiettivi di qualità ambientale dettati dall'art. 4 della direttiva 2000/60/CE;
 - la prioritaria destinazione degli esuberanti derivanti dall'asportazione di materiale litoide al ritombamento delle eventuali sovraescavazioni;
 - la movimentazione o l'asportazione di materiale sulla base di punti fissi o sezioni, necessari per verificare l'evoluzione morfologica dell'alveo fluviale nel tempo, curando di salvaguardare o ricostruire il piano di divagazione ed espansione per prevenire ed evitare dannose incisioni dell'alveo.
2. Gli interventi pubblici e privati ricadenti all'interno dell'area fluviale del Cellina-Meduna delimitata a nord dalla diga di Ravedis sul torrente Cellina e dalla traversa di Ponte Maraldi sul torrente Meduna e a sud dalla sezione di attraversamento della S.S. n. 13, devono favorire l'incremento della permeabilità, salvaguardare la capacità di spagliamento delle acque, favorire il recupero delle aree oggi non disponibili alla libera espansione dei corsi d'acqua, assicurare il ripascimento del materiale solido nel successivo trasporto verso le parti medie e basse del sistema fluviale.
3. Le attività di manutenzione degli apparati di foce e dell'arco litoraneo, qualora comportanti il dragaggio dei fondali, devono privilegiare l'utilizzazione del materiale asportato per il ripascimento dei litorali previa verifica di caratterizzazione fisica, chimica, biologica e ambientale, secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 2

1. L'Allegato V "Norme di attuazione" di cui all'articolo 1, corretto come sopra, è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, delle Regioni territorialmente interessate e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'avviso dell'adozione della presente delibera è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini delle Regioni territorialmente interessate.

Roma, 18 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Il Sottosegretario di Stato
al Ministero della Transizione Ecologica
On. Ilaria Fontana

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Marina Colaizzi